

**Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza
Legge n.101/2021 – Dpcm 15.9.2021**

**AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI SOGGETTI GESTORI E.R.P.
REGIONE TOSCANA (L.R. 77/98)**

Art. 1. FINALITA'

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla presentazione di proposte di intervento per la formazione di un Programma regionale di riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito Programma).

Il Programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.

Art. 2. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTIZIONE

Il Programma è finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU nell'ambito del PNRR, *Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici* per un ammontare complessivo di € 93.466.353,62.

L'85% della dotazione finanziaria è ripartito fra i *livelli ottimali di esercizio* (LODE) della Regione Toscana, sulla base del patrimonio E.R.P. presente nel territorio di riferimento; l'ulteriore 15% è ripartito tra i gestori di patrimonio in zona sismica 2, come nella seguente tabella:

LODE	alloggi	Riparto 85%	alloggi comuni sismici (15% totale alloggi)	Riparto 15%	Totale
AREZZO	3.096	4.953.996,32	2.113	3.819.895,99	8.773.892,31
EMPOLI	1.551	2.481.798,54	0	0,00	2.481.798,54
FIRENZE	12.841	20.547.243,78	992	1.793.344,45	22.340.588,23
GROSSETO	3.165	5.064.405,15	32	57.849,82	5.122.254,97
LIVORNO	8.605	13.769.101,53	0	0,00	13.769.101,53
LUCCA	4.091	6.546.123,69	536	968.984,50	7.515.108,19
MASSA CARRARA	3.757	6.011.680,93	728	1.316.083,43	7.327.764,36
PISA	6.323	10.117.609,41	0	0,00	10.117.609,41
PISTOIA	2.146	3.433.874,71	1.069	1.932.545,58	5.366.420,29
PRATO	1.824	2.918.633,49	1.820	3.290.208,56	6.208.842,05
SIENA	2.597	4.155.532,44	159	287.441,30	4.442.973,74
totale	49.996	80.000.000,00	7.449	13.466.353,62	93.466.353,62

Le risorse destinate alla realizzazione del Programma sono suddivise nelle annualità 2021 – 2026 come di seguito indicato:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.346.635,36	18.693.270,72	16.356.611,88	16.356.611,88	16.356.611,88	16.356.611,88

e saranno acquisite con apposita variazione al bilancio regionale in coerenza al cronoprogramma di spesa.

Art. 3. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTUATORI

Il Programma finanzia interventi di riqualificazione del patrimonio E.R.P. di proprietà dei comuni toscani che agiscono, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n. 77/98, in forma coordinata per mezzo del *soggetto gestore* costituito ai sensi dell'art.6 della stessa legge regionale n. 77/98.

I *soggetti gestori*, su mandato dei comuni proprietari, provvedono a trasmettere le proposte di intervento per la formazione del Programma, e sono i *soggetti attuatori* degli interventi finanziati.

Art. 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini della formazione e attuazione del Programma, ai sensi dell'art.1 comma 2 septies del DL 59/2021, sono ammissibili i seguenti interventi:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e **progetti di miglioramento o di adeguamento sismico**;

b) interventi di **efficientamento energetico** di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

c) interventi di **razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi**, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) interventi di **riqualificazione degli spazi pubblici**, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di **acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari** di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;

f) operazioni di **locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari** di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Art. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E PRIORITA'

Gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo si riferiscono alla definizione di "miglioramento sismico" di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17 gennaio 2018.

Gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo devono contenere gli elementi previsti dal DM16/2/2016 in materia di accesso ai contributi per il Conto Termico.

Sono ammessi interventi di inserimento di impianti termici in alloggi che ne siano sprovvisti, salvo ulteriori diverse indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

Non è ammesso il doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il finanziamento degli stessi costi mediante il dispositivo e altri programmi dell'Unione o risorse ordinarie del Bilancio dello Stato. (Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNNR).

Per ogni intervento del Programma il RUP attesterà che l'intervento stesso *non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali* ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);

I criteri di priorità per l'ordinamento degli interventi sono stabiliti dal DPCM 15.9.2021 – art. 3 co. 2:

- interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
- interventi che prevedano azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico,
- maggior livello di progettazione disponibile.

Salvo dimostrare l'impossibilità tecnica di procedere come segue, le risorse assegnate a ciascun LODE sono destinate al finanziamento di appalti il cui quadro economico non sia inferiore a 1 milione di euro (valore totale del quadro economico).

Art. 6. TERMINI DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE PROPOSTE

Le proposte di intervento sono inviate dai *soggetti gestori* alla Regione Toscana a mezzo PEC, e devono pervenire **entro il giorno 3 dicembre 2021**.

Tutti gli interventi devono rispondere ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 5.

Le proposte sono costituite da:

A) elenco di interventi da ammettere al finanziamento, ordinato in funzione delle priorità individuate al precedente articolo 5, contenete per ogni intervento proposto i seguenti elementi:

- a1) localizzazione (comune e indirizzo)
- a2) tipologia intervento (con riferimento al precedente articolo 4)
- a3) finanziamento richiesto
- a4) livello di progettazione (fattibilità; preliminare; definitivo; esecutivo)
- a5) cronoprogramma di attuazione (progettazione; affidamento lavori; inizio lavori; fine lavori)
- a6) livello di priorità
- a7) CUP

L'ammontare complessivo delle proposte di intervento dell'elenco A non può superare l'importo assegnato a ciascun LODE al precedente art. 2.

B) ulteriore e separato elenco di interventi, eccedente l'importo assegnato, finalizzato ad agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara, nonché di ulteriori risorse disponibili.

L'ammontare complessivo degli interventi dell'elenco B sarà contenuto entro il 50% di quanto assegnato. Per ogni intervento saranno forniti gli stessi elementi descrittivi dell'elenco A.

C) atto di approvazione dell'assemblea LODE della proposta complessiva.

Art. 7. APPROVAZIONE PROPOSTE

La Regione Toscana approva il Programma entro il 31 dicembre 2021 e procede all'invio al *Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile* entro il 15 gennaio 2022.

Art. 8. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I *soggetti attuatori* degli interventi sono tenuti al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui all'allegato 1 al DM del MEF del 15 luglio 2021, che prevede le seguenti scadenze:

entro il 30/06/2022	affidamento della progettazione degli interventi
entro il 30/09/2022	approvazione della progettazione esecutiva
entro il 31/12/2022	pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi
entro il 31/03/2023	aggiudicazione dei contratti
entro il 30/06/2023	consegna dei lavori
entro il 31/12/2024	realizzazione del 50% dei lavori
entro il 31/03/2026	ultimazione dei lavori ed emissione del certificato di collaudo

Art. 9. EROGAZIONE FINANZIAMENTI

Nei limiti delle risorse disponibili nelle distinte annualità, l'erogazione del finanziamento per ogni intervento avverrà secondo le seguenti fasi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Dpcm 15.9.2021:

- 15% del finanziamento, a titolo di anticipazione, entro 60 giorni dal primo trasferimento di risorse dal Ministero alla Regione Toscana;
- 15% all'inizio dei lavori;
- 30% al raggiungimento del 30% di avanzamento lavori;
- 30% al raggiungimento del 60% di avanzamento lavori;
- 10% al completamento dei lavori e avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Art. 10. MONITORAGGIO

Agli interventi del Programma si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nel rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al precedente articolo 8.

Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi del Programma, il *Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili* applica il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica – strumento

attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce: “PNIC – *Edilizia residenziale pubblica* – E.R.P.”.

Art. 11. VERIFICA DEGLI INTERVENTI E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma indicato al precedente articolo 8, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 10 comportano, ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

La data di sottoscrizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del Dpcm 15.9.2021.

Art. 12. COLLAUDO

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore Generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali d’intesa con il Dipartimento Casa Italia.

Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della Regione e uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo (art. 7 Dpcm 15.9.2021).

Art. 13 TRATTAMENTO DATI

I progetti devono essere inviati alla Regione previo oscuramento degli eventuali dati personali di soggetti privati.